

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Giovedì 26 gennaio 2006**

**alle ore 9,30**

**947<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi – *Relatore* BOSCIETTO (*Relazione orale*). **(3716)**
2. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici. **(622)**
  - MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio. **(1659)**
  - BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici. **(1708)**

- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio. (2587)
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza. (3309)
  - *Relatore* MUGNAI (*Relazione orale*).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (3660)
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (1732)
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (2080)
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (2598)
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (3051)

- DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (*Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*). (3652)

### **III. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile. – *Relatore CARUSO Antonino (Relazione orale)*. (3715)

### **IV. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. – *Relatore FALCIER (Relazione orale)*. (3717)
2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. (3723)
3. Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. – *Relatori EUFEMI e TUNIS (Relazione orale)*. (3731)

### **V. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (elenco allegato).**

### **VI. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).**

### **VII. Discussione dei disegni di legge:**

1. Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatori BOCO e MULAS (Relazione orale)*. (3473)

2. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*). **(3463)**
- MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane. **(405)**
- STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane. **(1404)**
- GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia. **(1595)**
- BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani. **(1646)**
- CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani. **(1736)**
- GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione. **(2698)**
- MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. **(3278)**  
– *Relatore* PONTONE (*Relazione orale*).
3. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*). – *Relatore* ZANCAN (*Relazione orale*). **(3337)**
4. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana. – *Relatore* FALCIER. **(1968)**

**VIII. Discussione della mozione 1-00370 dei senatori Zanda ed altri sui decoder per il digitale terrestre** (*testo allegato*).

**IX. Discussione della mozione con procedimento abbreviato 1-00362 dei senatori Falomi ed altri sul gruppo COS-ATESIA** (*testo allegato*).

**X. Discussione della mozione con procedimento abbreviato 1-00360 dei senatori Gaburro ed altri sulla non proliferazione nucleare** (*testo allegato*).

**XI. Interpellanza e interrogazioni** (*testi allegati*).

## **RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). – *Relatore* CREMA. **(Doc. IV, n. 10)**
2. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini. – *Relatore* CREMA. **(Doc. IV, n. 11)**
3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei confronti del senatore Achille Occhetto. – *Relatore* CASTAGNETTI. **(Doc. IV-ter, n. 15)**
4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile – nei confronti del senatore Calogero Sodano. – *Relatore* PIROVANO. **(Doc. IV-ter, n. 16)**
5. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi. – *Relatore* PIROVANO. **(Doc. IV-ter, n. 17)**

## RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001. – *Relatore* PIANETTA. **(3449)**
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. – *Relatore* PIANETTA. **(3646)**
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002. – *Relatore* PROVERA. **(3644)**
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004. – *Relatore* PELLICINI. **(3645)**
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003 (*Approvato dalla Camera dei deputati*). – *Relatore* PIANETTA. **(3663)**
6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. – *Relatore* PROVERA. **(3649)**
7. Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* SODANO Calogero (*Relazione orale*). **(3703)**

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Relatore PELLICINI (*Relazione orale*).  
**(3704)**
9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Relatore SODANO Calogero (*Relazione orale*).  
**(3705)**
10. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Relatore PIANETTA (*Relazione orale*).  
**(3707)**
11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Relatore SODANO Calogero (*Relazione orale*).  
**(3708)**
12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (*ove approvato dalla Commissione*).  
**(3324)**
13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaïjan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005 (*ove approvato dalla Commissione*).  
**(3670)**



14. Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (*ove approvato dalla Commissione*). **(3694)**
15. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (*ove approvato dalla Commissione*). **(3383)**
16. Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (*ove approvato dalla Commissione*). **(3685)**
17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (*ove approvato dalla Commissione*). **(3289)**

## MOZIONE SUI *DECODER* PER IL DIGITALE TERRESTRE

ZANDA, ANGIUS, BORDON, BOCO, BRUTTI Massimo, (1-00370)  
DONATI, BRUTTI Paolo, VERALDI, PASSIGLI, FALOMI. – Il Senato, (11 gennaio 2006)  
premessò che:

l'11 novembre 2005 il Senato ha approvato con voto di fiducia un maxi-emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il 2006, integralmente sostitutivo del testo originario del provvedimento, che, tra le numerose misure introdotte *ex novo*, ha previsto un finanziamento pubblico di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a sostegno dell'acquisto da parte dei cittadini italiani di apparecchi *decoder* per il digitale terrestre;

come segnalato con l'interrogazione 3-02334, i *decoder* per il digitale terrestre sono distribuiti e commercializzati in Italia dalla società Solari.com s.r.l. controllata dal signor Paolo Berlusconi (fratello del Presidente del Consiglio), il quale deve dunque ritenersi direttamente beneficiario delle misure di finanziamento adottate su iniziativa del Governo;

si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215 del 2004 «Sussiste situazione di conflitto di interessi (...) quando il titolare di cariche di Governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità (...), ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate»;

considerato inoltre che:

a seguito delle segnalazioni a tal proposito trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 e 14 novembre 2005, la stessa autorità ha richiesto alla Presidenza del Consiglio informazioni sulle modalità e le circostanze di presentazione e deliberazione del maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2006;

la Presidenza del Consiglio – secondo quanto comunicato dall'Autorità – avrebbe testualmente dichiarato che il maxi-emendamento in esame «è stato istruito e presentato direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze on. Giulio Tremonti, senza alcuna valutazione del Consiglio dei ministri»;

tale circostanza ha indotto l'Autorità a concludere che «l'assenza di un atto alla cui adozione abbia partecipato il Presidente del Consiglio esclude in radice la possibilità di intervento da parte di questa Autorità, atteso che l'art. 3 della legge n. 215/04 prevede che sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di Governo partecipi all'adozione di un atto, anche formulando la proposta o omette un atto do-

vuto»; pertanto, nell'adunanza del 30 novembre 2005, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del caso;

la ricostruzione dei fatti, per come illustrata dall'Autorità, lungi dal chiudere la vicenda, pone semmai più ampi e seri interrogativi non soltanto sulla portata e sui criteri di applicazione della legge n. 215 del 2004 in materia di conflitto di interessi, ma anche sull'effettivo rispetto delle disposizioni che regolano l'attività del Governo nel nostro ordinamento;

in particolare, la mancata sottoposizione del maxi-emendamento al Consiglio dei ministri deve ritenersi una manifesta violazione del disposto dell'articolo 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge n. 400 del 23 agosto 1988, che impone la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri su tutte le questioni su cui il Governo chiede la fiducia al Parlamento, nonché sui disegni di legge d'iniziativa governativa (cui deve essere senz'altro assimilato un maxi-emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria);

nel merito, la circostanza ammessa dalla Presidente del Consiglio, per cui il maxi-emendamento sarebbe stato «istruito e presentato» dal ministro Tremonti senza alcun passaggio dal Consiglio dei ministri, non può essere considerata sufficiente per concludere che il presidente Berlusconi non abbia in altra forma «partecipato» alla scelta di presentare un emendamento recante la manovra finanziaria annuale; se così fosse, essendo la legge finanziaria l'atto più rilevante in materia di indirizzo economico del Governo, il suo comportamento dovrebbe essere fortemente censurato in sede politica e parlamentare;

per di più, in relazione al contenuto specifico del maxi-emendamento e agli interessi sui quali esso ha diretta incidenza, tale violazione potrebbe configurare anche una «omissione di atto dovuto», di per sé sanzionabile ai sensi dell'articolo 3 della legge sul conflitto d'interessi;

considerato, altresì, che:

affinché possa essere fugato ogni dubbio circa l'adozione di comportamenti elusivi della disciplina in materia di conflitti di interessi, gli accertamenti di legge da parte dell'autorità di vigilanza dovrebbero essere volti ad escludere una «partecipazione» del Presidente del Consiglio non solo ai momenti formali della definizione degli atti di sua competenza, ma anche alle diverse e complesse fasi nelle quali tali decisioni vengono ipotizzate, vagliate, discusse, elaborate e, infine, maturano per poi essere formalmente assunte;

diversamente si ammetterebbe un'interpretazione meramente formalistica della legge sul conflitto di interessi secondo cui i «titolari di cariche di Governo» potrebbero infrangerne i divieti con la semplice adozione di piccole precauzioni, quali allontanarsi per pochi minuti dal Consiglio dei ministri (come accaduto per la deliberazione dei decreti legislativi in materia di previdenza complementare) o far presentare in Parlamento da un Ministro un emendamento di proprio interesse, senza alcun passaggio dal Consiglio di ministri, imponendone poi l'approvazione con il voto di fiducia,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento in ordine alle modalità di formazione e deliberazione del citato maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 – e in generale dei disegni di legge presentati dal Governo alle Camere – per ciò che concerne il rispetto delle prerogative e competenze del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 92 della Costituzione e all'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, e l'effettiva ottemperanza alle disposizioni della legge n. 215 del 2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

in generale, considerata la serietà e gravità del problema del conflitto d'interessi nel nostro Paese, ad adottare comportamenti pienamente conformi – nello spirito oltre che nella lettera – alle già esigue e limitate norme vigenti in materia nell'ordinamento nazionale.

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI  
SENSI DELL'ART. 157, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO  
SUL GRUPPO COS-ATESIA**

FALOMI, DI SIENA, BATTAFARANO, BONFIETTI, DONATI, CORTIANA, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MARINO, BATTAGLIA Giovanni, BISCARDINI, CREMA, DE PETRIS, PIZZINATO, PEDRINI, STANISCI, LONGHI, ROLLANDIN, D'ANDREA, VITALI, RIPAMONTI, BOCO, MAGISTRELLI, BETTA, PETERLINI, FORMISANO, DONADI, VIVIANI, VICINI, BRUTTI Paolo, FLAMMIA, DI GIROLAMO, BRUNALE, MARTONE, GRUOSSO, PASQUINI, VISERTA COSTANTINI, BARATELLA, MONTALBANO, TONINI, PIATTI, BONAVIDA, CALVI, ROTONDO, DATO, PILONI, MACONI, CHIUSOLI, GASBARRI, IOVENE, GARRAFFA, BASSO, CADDEO, MASCIONI, FASSONE, DALLA CHIESA, MONTICONE, DETTORI, ZANDA, GIARETTA, BASTIANONI, GUERZONI, PASSIGLI, TOGNI. – Il Senato,

(1-00362 p.a.)  
(28 settembre 2005)

premessi che:

il Gruppo COS-Atesia in questi ultimi anni è fortemente cresciuto passando da un fatturato di 90 milioni di euro nel 2002 ai 210 milioni di euro del 2004 ed oggi, in società con alcune delle principali aziende italiane (Telecom, Fiat, Alitalia), può essere definito come il gruppo *leader* nel *business* della gestione in *out-sourcing* di servizi telefonici che vanno dal *telemarketing*, all'assistenza clienti, ai numeri verdi;

come COS-Atesia anche le principali aziende committenti (Telecom, Tim, Wind, banche e assicurazioni) stanno registrando una crescita costante di fatturato e di utili netti (i profitti della sola Telecom nel 2003 sono cresciuti del 18%);

nel corso del 2005, il Gruppo COS ha acquistato la Finsiel ed in *partnership* con la KPGM (una multinazionale che interviene nel campo della consulenza finanziaria) ha vinto la gara d'appalto per la gestione e lo sviluppo del sistema informatico delle amministrazioni centrali dello Stato fino al 2008;

il gruppo COS impiega attualmente 15.000 lavoratori e lavoratrici, contro le 5.000 unità del 2002, tra i quali la stragrande maggioranza è legata all'azienda attraverso rapporti di lavoro estremamente precari e discontinui;

nel *call center* Atesia di Roma è stato proposto ai circa 4.300 «collaboratori» un improbabile percorso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, da realizzarsi attraverso contratti di inserimento, apprendistato e di lavoro a progetto (pari a 370 euro al mese);

i conseguenti bassi salari avranno un effetto drammatico sulle condizioni economiche e sociali di queste migliaia di lavoratori, con un evidente danno a tutta la collettività;

lo scorso 22 luglio quattro lavoratori da tempo impegnati in azienda nelle molte battaglie sindacali per ottenere il riconoscimento dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori sono stati licenziati dall'Atesia;

le lavoratrici e i lavoratori di Atesia sono entrati ormai da molte settimane in stato di agitazione per chiedere la trasformazione di tutti i contratti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato a *full time* o *part time*, l'inquadramento nei termini della professionalità acquisita nel corso degli anni, l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il blocco ai processi di esternalizzazione e alla cessione di rami di azienda, salari dignitosi e diritti sindacali per tutti;

considerato che:

in occasione della cessione del gruppo Finsiel da parte di Telecom Italia al gruppo COS questa Aula parlamentare ha discusso ed approvato una mozione per la tutela dell'occupazione e della dignità del lavoro;

a seguito dei licenziamenti avvenuti il 22 luglio il Comune di Roma, la Provincia e la Regione hanno esercitato pressioni sul gruppo COS affinché reintegrasse i lavoratori ingiustamente licenziati, senza ottenere nessun risultato;

in data 22 settembre 2005 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno delle lotte dei lavoratori Atesia e per il reintegro di quelli ingiustamente licenziati,

impegna il Governo:

ad intervenire direttamente presso i vertici del gruppo COS-Atesia per sostenere la richiesta di reintegro immediato per i quattro lavoratori licenziati dall'azienda lo scorso 22 luglio;

ad intraprendere, unitamente alle istituzioni locali già impegnate in questa vertenza, ogni utile iniziativa per chiedere ai vertici del gruppo COS-Atesia l'apertura di un tavolo istituzionale, allargato a tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, che affronti la grave situazione di precarietà pervenendo ad una rapida stabilizzazione dei contratti di lavoro;

a sensibilizzare i vertici del gruppo COS-Atesia affinché pervengano alla stesura di un piano industriale che sia capace di promuovere il rilancio del settore delle telecomunicazioni in Italia superando un'idea miope di sviluppo basata unicamente sulla speculazione finanziaria e sulla rendita immobiliare che sta fortemente depauperando un settore strategico per l'economia nazionale.

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI  
SENSI DELL'ART. 157, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO  
SULLA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE**

GABURRO, ANDREOTTI, AGONI, ARCHIUTTI, BALBONI, BARELLI, BERGAMO, BIANCONI, BOLDI, BONATESTA, BOREA, BOSCIETTO, BRIGNONE, BUCCIERO, CAMBER, CARRARA, CARUSO Antonino, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CONSOLO, DANZI, DE RIGO, DEL PENNINO, DELOGU, EUFEMI, FABBRI, FALCIER, FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, FLORINO, FORLANI, FORTE, FRANCO Paolo, GENTILE, GIRFATTI, GRILLO, GUASTI, GUBETTI, IANNUZZI, IERVOLINO, LAURO, MAFFIOLI, MANFREDI, MANUNZA, MELELEO, MONCADA, MULAS, NESSA, NOCCO, OGNIBENE, PALOMBO, PASINATO, PONTONE, RUVOLO, SALZANO, SAMBIN, SANZARELLO, SCARABOSIO, SCOTTI, SERVELLO, SODANO Calogero, SPECCHIA, SUDANO, TREDESE, TREMATERRA, ULIVI, VALDITARA, ZANOLETTI, ZAPPACOSTA, ZICCONI. – Il Senato,

(1-00360 p.a.)  
(22 settembre 2005)

considerando che:

quasi tutti gli Stati membri dell'ONU sono parti contraenti del TNP (Trattato di non proliferazione nucleare);

il Parlamento italiano ha sempre espresso profonda preoccupazione per il disarmo nucleare e ha deliberato su tale materia negli ultimi anni in numerose occasioni;

la fiducia nella sicurezza internazionale dipende dai passi che vengono fatti verso l'eliminazione totale delle armi nucleari, tanto negli Stati dove esse sono dichiarate quanto in quelli dove non lo sono, nel rispetto dell'articolo VI del TNP;

il TNP resta la pertinente legislazione internazionale sul disarmo nucleare, la cui applicazione necessita di un calendario di azioni e scadenze per il disarmo;

l'articolo VI del TNP contiene un obbligo per tutti gli Stati parti del trattato di «perseguire negoziati in buona fede su misure efficaci relative alla pronta cessazione della corsa alle armi nucleari e verso il disarmo nucleare, e su un trattato per il disarmo generale e totale sotto un severo ed efficace controllo internazionale»;

le gravi minacce alla sicurezza internazionale comprendono il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la «dissoluzione di Stati» e il crimine organizzato,

impegna il Governo:

a ribadire la sua posizione, secondo cui il TNP è di importanza vitale per la prevenzione della proliferazione delle armi nucleari e che quindi occorre fare tutti gli sforzi possibili per dare esecuzione al trattato

in tutti i suoi aspetti, compreso l'articolo IV relativo al disarmo generale e totale, portando alla effettiva eliminazione delle armi nucleari dichiarate in disarmo;

a tal riguardo, dopo il successo della conversione nucleare avviata da USA e Federazione Russa, a proporre alla comunità internazionale il Programma, studiato in Italia e lanciato ultimamente da Assisi dal Comitato per una civiltà dell'amore in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco, per una generale conversione delle armi nucleari dichiarate in disarmo affinché vengano irreversibilmente trasformate in combustibile per essere eliminate nei reattori nucleari che a loro volta producano energia elettrica a fine di pace;

a proporre inoltre, nella stessa sede, che il «dividendo economico della pace», ricavato dal processo di trasformazione in combustibile nucleare e energia dell'uranio militare in disarmo, possa costituire nuova fonte di sviluppo della cooperazione contro la fame e la miseria nel mondo, come segno di un forte impulso di valori etici nella politica internazionale;

a sostenere anche, con tale nuovo contributo finanziario al bisogno dello sviluppo, progetti mirati di piccola scala (microprogetti) nelle aree di sviluppo più arretrate per favorire effettivi interventi più radicati nel territorio, come dimostrato dall'esperienza positiva di missioni e organizzazioni di sviluppo operanti localmente;

a promuovere l'intervento, con la nuova cooperazione allo sviluppo, non solo delle grandi organizzazioni industriali, ma anche della media e piccola impresa, ben presente anche fuori l'Italia, che molto può fare per avviare in vaste aree di bisogno sul nostro pianeta un primo ed efficace sviluppo, non solo economico, ma sociale, culturale e più democratico;

a favorire così uno sviluppo contro le conseguenze della povertà e della miseria che spingono le popolazioni verso i rischi della violenza, della sopraffazione e del terrorismo.



## INTERROGAZIONE SULLA CRIMINALITÀ NELL'ALTO MILANESE

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

(3-02444)

a seguito dei ripetuti allarmi dovuti all'intensificarsi di rapine e aggressioni ai danni di cittadini e famiglie abitanti nella zona dell'Alto Milanese il Ministero in indirizzo, rispondendo ad una precisa richiesta avanzata dall'interrogante, assicurò a suo tempo il rafforzamento dei servizi mobili di sorveglianza notturna;

(19 gennaio 2006)

tali assicurazioni hanno per un breve periodo tranquillizzato la popolazione, al punto che la gente si era convinta che il fenomeno fosse finito;

le violenze e le rapine, ai danni soprattutto di imprenditori e delle loro famiglie, sono riprese con vigore a cominciare da una rapina compiuta nei giorni scorsi in una villa di Marcallo con Casone, seguita, la sera dopo, da un'altra analoga in una villa sita nel Comune di Magnago, lo stesso Comune per il quale l'interrogante aveva chiesto, a suo tempo, l'istituzione di una stazione dei carabinieri;

il grave fenomeno rappresentato dai sistemi adottati dagli aggressori, i quali minacciano le loro vittime di gravi conseguenze qualora esse parlino con la stampa, favorisce i criminali;

nell'Alto Milanese è stata rilevata la presenza di un nucleo di delinquenti prevalentemente di provenienza est europea, fortemente radicato sul territorio, in grado di conoscere nomi, proprietà e abitudini delle vittime designate, per lo più agiati professionisti o imprenditori dimoranti in ville singole, che rappresentano gran parte del patrimonio abitativo della zona,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che della rapina effettuata a Magnago non sia stata fornita, dalle autorità intervenute, alcuna notizia ai giornalisti;

se non si ritenga urgente un ulteriore potenziamento delle strutture anticrimine.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULL'INTERPRETAZIONE DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE**

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, D'AMBROSIO, RIGHETTI.  
– *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

(2-00816 p.a.)  
(11 gennaio 2006)

che la legge 21 dicembre 2005, n. 270, «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213/L del 30 dicembre 2005, ha introdotto un nuovo sistema elettorale per le elezioni politiche;

che nella legge, all'articolo 1, comma 6, che modifica il comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14»;

che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;

che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero comunque soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi;

che l'aggiunta o la soppressione di un nome all'interno di un contrassegno elettorale, tradizionalmente utilizzato da una forza politica, non comporta certamente una modifica sostanziale dello stesso, ma un adeguamento alle circostanze immanenti al momento della presentazione del contrassegno, ferma la sostanziale e inequivocabile corrispondenza del simbolo con quello già utilizzato in occasione delle elezioni europee;

che «identico» deve avere quindi, a giudizio degli interpellanti, il valore estensivo di conforme, cioè contrassegno utilizzato da un soggetto politico di cui non si possa confonderne l'identità, come appunto è il caso

di contrassegno utilizzato per le elezioni al Parlamento europeo cui venisse sottratto un nome, dall'ambito di una grafica e di un disegno e di colori sostanzialmente uguali;

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», prevede, al comma 2, che «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo» e al comma 3 che «Non è ammessa la presentazione di contrassegni (...), identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti» ed inoltre al comma 4 che «Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica»;

che quindi l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» ha significato completamente differente da quella, pure categorica, di «contrassegno identico», dovendosi intendere – come vuole la prassi consolidata – che secondo la norma ora citata del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati – che, come sottolineato, non è stata modificata dalla legge 270 del 2005 – sia necessaria e sufficiente la riproduzione del simbolo e non la presentazione di un contrassegno identico, elemento che deve invece servire a caratterizzare, quindi, la sua non confondibilità con altri simboli, tesi questa che viene confermata e rafforzata dal comma 3 – così come novellato dalla legge 270 – e dalle espressioni, già riferite e ivi presenti, ai simboli «usati tradizionalmente da altri partiti», al solo fine di prevedere la preclusione a terzi dell'utilizzo di simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti in quanto costituirebbero «elementi di confondibilità» con gli stessi;

che essendo il momento della presentazione del contrassegno prodromico a tutto il procedimento elettorale, inclusa la presentazione delle liste elettorali, e in assenza del quale verrebbe invalidata anche la stessa presentazione delle liste elettorali, deve ritenersi applicabile sin da questo momento il disposto di cui al comma 2, articolo 14, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in palese e ridondante contraddizione con l'espressione «contrassegno identico» del medesimo testo (art. 18-*bis*), come novellato dall'articolo 1, comma 6, della legge 270; questa circostanza di fatto non può valere solo per la esenzione dalle sottoscrizioni per i soggetti che presentino «contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14», proprio perché il riferimento è all'articolo 14, che come si è visto, al comma 2, indica le esatte modalità di presentazione del simbolo: «I partiti che notoriamente fanno

uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo»,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno, in sede di adeguamento e novella del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, così come previsto dall'articolo 7 della legge in oggetto, non intenda apportare la – a giudizio degli interpellanti – imprescindibile interpretazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano intese nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la tradizionale e inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico» e riferentesi alla espressione «contrassegno che riproduca tale simbolo» di valore imperativo superiore in quanto riferentesi a un momento del procedimento elettorale precedente e ineludibile alla sottoscrizione delle liste;

se non si ritenga che la interpretazione, da parte del Ministero dell'interno, della norma riguardante i contrassegni, si renda necessaria soprattutto per evitare l'alea dell'incertezza e la possibilità di differenti interpretazioni della norma da parte delle Corti di appello, circostanza che comporterebbe conseguenze evidenti sul risultato elettorale su scala nazionale delle elezioni politiche;

se non si intenda, infine, dare una chiara interpretazione di quali siano i soggetti effettivamente abilitati e preposti alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle elezioni politiche.

## **INTERROGAZIONE SULL'AGGRESSIONE AD UN PARLAMENTARE EUROPEO**

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

(3-02409)

ogni elemento sulla vile aggressione squadristica all'on. Borghezio, aggredito e malmenato insieme a due poliziotti polfer sul treno Torino-Milano nel tardo pomeriggio del 17 dicembre 2005 dopo la conclusione della manifestazione anti TAV;

(20 dicembre 2005)

quali azioni siano state poste in atto per individuare i responsabili dell'aggressione e quali siano i risultati delle indagini rispetto a un così grave episodio di violenza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su una vicenda inquietante, che non può essere sottovalutata per il contesto in cui si è verificata, per il clima di odio in cui è maturata, per le complicità che si sono registrate.

**INTERROGAZIONE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  
VOTO DA PARTE DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE  
RESIDENTI ALL'ESTERO**

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUA-  
STI, MANFREDI, PASINATO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI,  
TREDESE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

(3-02380)  
(30 novembre 2005)

la Costituzione italiana prevede agli articoli 56 e 57 che 12 deputati e 6 senatori sono eletti all'estero;

la legge n. 459 del 27/12/2001 prevede che hanno diritto di votare i cittadini italiani permanentemente residenti all'estero;

tali cittadini possono votare in Italia nel proprio comune di origine o all'estero per corrispondenza;

accertato che:

il personale consolare e diplomatico, che da mesi è impegnato a permettere a molti italiani di votare all'estero, non potrà esercitare tale diritto essendone preclusa la possibilità;

ai nostri militari, esercito e carabinieri, presenti nel mondo per varie missioni umanitarie o per assicurare situazioni di sicurezza ai nostri Consolati e alle nostre Ambasciate, è precluso, non avendo i requisiti previsti dall'attuale normativa, di votare nel proprio collegio per corrispondenza o all'estero;

cittadini italiani impegnati in organizzazioni non governative e comunque per servizio all'estero, possono votare solo rientrando in Italia,

si chiede di sapere:

se non si ritengano immotivate ed incomprensibili tali concrete preclusioni;

se non si intenda promuovere ogni possibile iniziativa, amministrativa o legislativa, per porre tempestivamente fine a tale effettiva discriminazione, e permettere, eventualmente con norme straordinarie e limitatamente alle prossime consultazioni politiche, al nostro personale consolare e diplomatico, ai nostri militari, a nostri cittadini temporaneamente all'estero di poter esercitare il proprio diritto/dovere di elettori.

## INTERROGAZIONE SULLA SINDROME DA AFFATICAMENTO CRONICO

CREMA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

(3-02450)  
(25 gennaio 2006)  
(Già 4-09591)

che la CFS (Sindrome da Affaticamento Cronico) o ME (Encefalomielite Mialgica) è una grave ed invalidante patologia fisica, che costringe chi ne è affetto ad una vita più simile a quella di un vegetale che di un essere umano e all'isolamento sociale, rubando loro la possibilità di costruire il proprio futuro, costringendo ad abbandonare studi e passioni cui ci si era precedentemente dedicati e, a volte, abbandonando anche il proprio lavoro, a causa delle grandi sofferenze fisiche e conseguentemente anche psichiche;

che in Italia tale patologia non è stata ancora riconosciuta, anche se viene studiata da almeno 15 anni da alcune strutture pubbliche, mentre invece i cittadini britannici affetti da tale malattia già dal gennaio 2002 hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale e nel 2004 il Governo inglese ha stanziato diverse migliaia di sterline per l'apertura dei centri di diagnosi e cura per i malati di CFS,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere iniziative normative per migliorare la vita delle persone che convivono con questa patologia cronica, promuovendo un'informazione capillare da parte della comunità medico-scientifica, attraverso i canali del Sistema sanitario nazionale sull'esistenza della CFS (peraltro già inclusa tra le patologie del *Clinical Evidence* del 2002) e sulla relativa diagnostica; codificando la CFS anche in Italia ed inserendola fra le patologie croniche ed invalidanti con diritto ad una pensione, data l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa da parte di chi ne è affetto.

